



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

<i>Delibera di</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
Consiglio	AA1D	458	2016	AS	bb


N. **458**

Delibera

19/20 settembre 2016

Estratto dal verbale n. **8** della seduta del **19/20 settembre 2016**

Schema di polizza RCTO per le Agenzie Formative: esame e determinazioni. **30**





Ministero della Giustizia

I giorni 19 e 20 settembre 2016

si è riunito in seduta amministrativa presso la sede Conaf di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale, come da comunicazioni inviate ai Consiglieri prot. n.3491 dell'8/09/2017, n.3617 del 14/09/2016, e prot. n.3638 del 15/09/2017.

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Deliberazione n.</i>	<i>Relatore</i>
30	Schema di polizza RCTO per le Agenzie Formative: esame e determinazioni	458	Sisti

È presente il Dott. For. Giancarlo Quaglia in qualità di coordinatore del Centro Studi.

Svolgimento della seduta di Consiglio

OMISSISS

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione,


Presiede Andrea Sisti

In qualità di Presidente il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto e la relativa votazione.

Verbalizza Riccardo Pisanti

nella qualità di Segretario del Conaf

<i>Consiglieri</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Astenuti</i>
Dott. Agr. Andrea Sisti	Presidente	X		X		
Dott. Agr. Rosanna Zari	Vicepresidente		X			
Dott. Agr. Riccardo Pisanti	Segretario	X		X		
Dott. Agr. Enrico Antignati	Consigliere		X			
Dott. For. Mattia Busti	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Marcella Cipriani	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Giuliano D'Antonio	Consigliere	X		X		
Dott. For. Sabrina Diamanti	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Corrado Fenu	Consigliere		X			
Dott. Agr. Alberto Giuliani	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Gianni Guzzardi	Consigliere		X			
Dott. For. Graziano Martello	Consigliere	X		X		
Dott. Agr. Carmela Pecora	Consigliere	X		X		
Agr. Iun. Giuseppina Bisogno	Consigliere	X		X		
Totale presenze/voti espressi		11	4	11		



Viste le numerose richieste pervenute da parte delle Agenzie Formative che hanno avviato la procedura di riconoscimento tramite il nostro portale SIDAF, di individuazione di uno schema tipo di polizza RCTO per l'attività di formazione delle stesse agenzie.

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00193 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.i



Ministero della Giustizia

Ravvisata tale esigenza, di individuare un contratto tipo di assicurazione professionale da presentare come esempio alle agenzie formative che intendono accreditarsi presso il CONAF.

Da uno studio sui rischi inerenti l'attività formativa delle Agenzie effettuato dal consigliere Dott.ssa Carmela Pecora ed il nostro broker AON è emerso quanto segue:

- la copertura di eventuali danni causati dalla mancata erogazione di un corso di formazione è, di norma, presente in una clausola del contratto dell'agenzia formativa allorquando un iscritto partecipa ad un'attività formativa organizzata e non prima;
- l'inadempienza contrattuale non può essere coperta da polizza;
- il parere vincolante del Ministero della Giustizia tutela ed esonera il CONAF da responsabilità di mancata o parziale inadempienza delle attività formative delle agenzie. Il CONAF potrebbe, invece, a garanzia della buona esecuzione del corso, richiedere una polizza fideiussoria sulla buona esecuzione del contratto; normalmente una polizza fideiussoria è pari al 2% dell'importo contrattuale che però nel nostro caso (CONAF), non possiamo richiedere adesso poiché i piani formativi ed i relativi costi non sono ancora stati redatti, si potrebbe richiedere successivamente come obbligatoria, magari redigendo un contratto tipo, ma, in realtà, il rapporto contrattuale riguarda il professionista e l'ente che eroga il corso;
- tutte le agenzie formative devono obbligatoriamente avere una RCT (responsabilità civile nei confronti di terzi) dove i partecipanti sono assicurati ai corsi contro eventuali infortuni;
- per le agenzie formative che erogano solo formazione in FAD, la RCT non è necessaria.

IL CONSIGLIO

ascoltata la relazione,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di polizza inviata dal nostro broker AON ed allegata al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
3. di rendere esecutiva la delibera trascorsi i 15 gg di pubblicazione.

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente Dott.ssa Barbara Bruni atto:

E di individuare quale Responsabile del Consiglio del presente Dott. Agr. Andrea Sisti atto:

Fatto, letto e sottoscritto

Il Consigliere Segretario

Riccardo Pisanti, dottore agronomo

Il Presidente

Andrea Sisti, dottore agronomo



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.i



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

10.10.2004

ALLEGATO 1:

SCHEMA


POLIZZA DI ASSICURAZIONE

DELLA RESPONSABILITA'

CIVILE TERZI/PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)

(Agenzie per la Formazione)

Polizza n.		
ASSICURATO/CONTRAENTE:		
DOMICILIO:	CAP	PROV.
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	Effetto	Scadenza
Anni UNO Mesi == Giorni ==	Ore 24 del	Ore 24 del
Rateazione	Con scadenza successiva al	



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.i



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO

Attività formativa svolta attraverso corsi di formazione, di aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, giornate di studio, congressi, convegni e seminari presso la propria sede, on-line, in ambiente esterno ed in ambito regionale.

MASSIMALI ASSICURATI


	PER OGNI SINISTRO	PER PERSONA	PER DANNI A COSE/ANIMALI
R.C. TERZI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
R.C.O.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	

CONTEGGIO DEL PREMIO LORDO

RATE	PREMIO NETTO	ADDIZIONALI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
Alla firma					
Successive					

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI




Ministero della Giustizia

DEFINIZIONI

Ai fini della presente polizza si intendono:

- per Assicurazione : il contratto di assicurazione
- per Polizza : il documento che prova l'assicurazione
- per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per Società : l'Impresa Assicuratrice
- per Premio : la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
- per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per Massimale ✓ per ogni sinistro : la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

GARANZIE R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile Verso Terzi

La copertura assicurativa dovrà tenere indenne l'Agenzia di Formazione di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i partecipanti ai corsi ed eventuali formatori diversi dall'Assicurato o dai suoi dipendenti per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresa la RC per fatti imputabili ai diversi soggetti il del cui operato, l'Agenzia stessa si avvale per l'espletamento dei suoi compiti istituzionale.

Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Compagnia dovrà coprire la responsabilità in capo all'Agenzia con rinuncia alla rivalsa nei confronti di quest'ultima.

Responsabilità Civile Verso Dipendenti / Prestatori d'Opera

La copertura assicurativa dovrà tenere indenne l'Agenzia di Formazione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da pre-statori di lavoro da lui dipendenti preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.i



ESTENSIONE TERRITORIALE


L'assicurazione è valida per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

NON SONO CONSIDERATI TERZI

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera d);

ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O..

- a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224;
- e) da furto e da incendio;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stibicio ed in genere insalubrità dei locali;
- k) cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- l) da detenzione ed impiego di esplosivi;
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da incendio e furto, nonchè quelli conseguenti al mancato uso.

COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite Lit. 500.000.000 per anno e per sinistro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

